

## NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE

APRILE 2018

### COMPILAZIONE MUD 2018 PER L'ANNO 2017



Il **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti**, meglio conosciuto come MUD, non è altro che il "730" dei rifiuti, cioè la dichiarazione annuale dei rifiuti stessi, che va presentata entro il **30 Aprile** ed è relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente.

**Ricordiamo che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti:**

- ✓ copia dichiarazione anno precedente;
- ✓ numero dipendenti al 31.12.2017;
- ✓ registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2017;
  
- ✓ **giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2017;**
- ✓ **numero iscrizione al registro ditte – REA** (visura camerale);
- ✓ **nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008.**
- ✓ dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso codice fiscale, partita iva e relative bolle di trasporto.

Il servizio viene effettuato solo su appuntamento dall'ufficio Ambiente presso la sede della **Confartigianato Torino, Via Frejus 106 - Torino - Tel. 0115062156**

Il servizio è riservato :

- alle ditte in regola con il tesseramento 2017 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata
- alle ditte non associate con tariffa ordinaria.

### DICHIARAZIONI F-GAS

Si rammenta che entro il 31 maggio 2018 deve essere presentata la Dichiarazione F-Gas da parte di tutti coloro che possiedono apparecchiature e sistemi considerati fissi (cioè non in movimento durante il loro funzionamento), che contengono da 3kg in su di F-Gas ad effetto serra; le apparecchiature ed i sistemi considerati fissi di cui si tratta, appartengono alle seguenti tipologie:


- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell'aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell'aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)

- pompe di calore (estraggono energia dall'ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per l'effettuazione delle Dichiarazioni F-Gas.

È sufficiente presentarsi con la seguente documentazione:

- Visura Camerale della ditta;
- Libretto dell'impianto / Registro impianto o apparecchiatura contenenti i dati dell'impianto e/o dell'apparecchiatura, della tipologia di F-Gas utilizzata e quantità.



Sono previste specifiche sanzioni a fronte delle violazioni del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati, di recupero di gas fluorurati e di obblighi a carico delle imprese, per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni, di controllo dell'uso, di immissione in commercio e di iscrizione al Registro. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tra gli obblighi degli operatori che utilizzano apparecchi e sistemi contenenti F-Gas in quantità pari o superiore a 3 kg, oltre all'effettuazione della dichiarazione entro il 31 Maggio di ogni anno, vi sono quelli di:

- garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto;
- prevenire e riparare le perdite;
- controllare le perdite;
- installare sistemi di rilevamento delle perdite;
- recuperare il refrigerante e/o estinguente;
- mantenere il Registro del Sistema, previsto dal Regolamento CE 1497/2007 per i sistemi di protezione antincendio fissi, e il Registro dell'Apparecchiatura, previsto dal Regolamento CE 1516/2007 per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di aria e pompe di calore.

## 25 MAGGIO 2018: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Il 25 maggio 2018 è il giorno in cui il **nuovo Regolamento UE 2016/679** sarà direttamente applicato in tutti i Paesi dell'Unione Europea e andrà a sostituire l'attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in Italia.

Importante, dunque, per le aziende e le amministrazioni pubbliche è capire con il **Regolamento Europeo Privacy cosa cambia** e come adeguarsi in tempo.

Significativi cambiamenti riguardano l'informativa ed il consenso. L'**informativa** andrà resa in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dall'interessato, potrà essere fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Per quanto attiene il **consenso**, sarà valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l'interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Viene esclusa ogni forma di consenso tacito oppure raccolto attraverso la presentazione di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. Il trattamento effettuato fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarrà comunque legittimo.

Verrà introdotto il cosiddetto «**diritto all'oblio**»: il diritto da parte di un interessato ad ottenere la cancellazione dei propri dati



personali, anche on line, da parte del titolare del trattamento, qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: i dati saranno trattati solo sulla base del consenso; se i dati non saranno più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di

espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.

Saranno necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, o **Privacy Impact Assessment** in caso di trattamenti rischiosi e verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante..

Come suggerito dal **Garante per la protezione dei dati personali**, dunque, le aziende e le pubbliche amministrazioni dovranno dotarsi di un **Registro delle attività di trattamento**, di un Responsabile della protezione dei dati (**Data Protection Officer o DPO**), e prepararsi alla **notifica delle violazioni dei dati personali**.

- **Il Registro delle attività di trattamento** → Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio, devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30 del Regolamento europeo. Si tratta di uno **strumento fondamentale** non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un

quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico – **indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio**. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì **parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali**. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta.

- **Il DPO** → Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento sono obbligati a designare un “Responsabile della protezione dei dati” in tre casi specifici, elencati nel paragrafo 1 dell’art. 37, e cioè:
  - ✓ se il trattamento è effettuato da un’“autorità pubblica” o da un “organismo pubblico”, ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni;
  - ✓ se le “attività principali” del Titolare o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono un “monitoraggio regolare e sistematico” degli interessati su “larga scala”, oppure
  - ✓ se le “attività principali” del Titolare o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento su “larga scala” di “categorie particolari” di dati (c.d. dati sensibili) o di dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).
- **Notifica delle violazioni dei dati personali** → tutti i titolari dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, **entro 72 ore** e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma **soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi** per i diritti e le libertà degli interessati. Pertanto, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare.

#### **Quali sanzioni sono previste per le aziende?**

Per quanto attiene alle sanzioni che verranno applicate, ricordiamo che **il Titolare e il Responsabile** che violino gli obblighi di cui all’art. 37 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria **fino a €10.000.000** o **per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale annuo** dell’esercizio precedente, se superiore. (art. 83, comma 4, lettera a Reg.).

**Confartigianato Torino ti può aiutare nella gestione della privacy in questo momento di cambiamento legislativo.**

*Per maggiori informazioni contattare*

*l’ Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 – Torino*

**Tel. 011 50.62.156/134**

(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

E-mail: [infoambiente@confartigianatorino.it](mailto:infoambiente@confartigianatorino.it) - [t.cinque@confartigianatorino.it](mailto:t.cinque@confartigianatorino.it)